

Ceppellini Lugano: Si parla di Noi

Patent box, la tracciabilità è «analitica» fin dal 2015

Primo Ceppellini Roberto Lugano

pi chiarimenti ufficiali sull'agevolazione patent box, contenuti nella circolare dell'agenzia delle Entrate 11/E del 7 aprile, consentono agli operatori di affrontare in modo pressoché definitivo l'applicazione concreta della normativa. Non solo: vengono anche fornite le soluzioni a una serie di difficoltà operative. Tra queste ultime, ve ne sono due di particolare importanza: quella derivante dalla richiesta di tracciare i costi riferiti ai singoli beni immateriali in modo analitico fin dal 2015, anche se l'opzione per il patent box verrà esercitata negli anni successivi (si veda più avanti in questo articolo) e quella che si verifica quando i beni oggetto dell'agevolazione vengono venduti (si veda l'articolo in fondo a questa pagina). La circolare 11/E è piuttosto ampia e articolata, per cui non è semplice avere

prontamente sotto mano tutti gli argomenti che in essa vengono affrontati. Così, per facilitare la lettura del documento e l'applicazione pratica delle novità in esso contenute, è stata elaborata la tabella riassuntiva pubblicata qui a fianco, nella quale per macroargomenti e per singoli aspetti vengono riepilogate in modo sintetico le informazioni offerte della circolare dell'agenzia delle Entrate, corredate con l'indicazione al paragrafo del documento al quale fare riferimento. Le soluzioni pratiche Tra le tante soluzioni pratiche che contiene la circolare, molte sono ispirate dall'intenzione dell'Agenzia di favorire al massimo le attività delle imprese. Vanno lette in questo senso le aperture sulla possibilità di sanare il mancato invio dell'opzione telematica per il 2015, l'estensione a questo anno delle regole sulla complementarietà tra i beni materiali, la possibilità di applicare un metodo analitico nel calcolo del nexus ratio quando si possiedono già le informazioni necessarie, la possibilità - nel caso contrario di difficoltà contabile - di calcolare il rapporto utilizzando i costi di tutti gli intangibili comprendendo anche quelli non agevolati. C'è poi un secondo filone di interpretazioni offerte dall'agenzia delle Entrate, che rispondono invece all'esigenza di superare le difficoltà operative: vanno in questo senso le istruzioni sulle prove documentali relative alla titolarità



dei beni immateriali, l'indicazione sull'utilizzo dei dati fiscali anche quando le imprese impiegano in modo diretto i beni materiali, le indicazioni sul cup e sul profit split come metodi preferiti dall'amministrazione finanziaria. L'opzione post-2015 In sede di commento, uno degli aspetti particolarmente critici sui quali intervengono le puntualizzazioni dell'agenzia delle Entrate riguarda la richiesta di tracciare i costi riferiti ai singoli beni immateriali in modo analitico a partire dall'anno 2015, anche se l'opzione per il patent box verrà concretamente esercitata in esercizi successivi. Questa richiesta nasce dalla necessità di regolare un aspetto non contemplato dalla normativa di base e cioè la situazione in cui il bene immateriale, anziché generare un contributo positivo, genera una perdita. Già la circolare 36/E del 1° dicembre 2015 aveva previsto un meccanismo di recapture di queste perdite, in modo che esse venissero utilizzate per ridurre l'agevolazione spettante negli esercizi successivi. Ora la nuova circolare estende questo meccanismo anche agli anni precedenti a quello in cui è stata effettuata l'opzione. Questo significa, per esempio, che se un bene immateriale genera perdite nei primi anni della sua vita, queste perdite devono essere memorizzate, attribuite in diminuzione a eventuali redditi positivi dello stesso intangibile negli anni successivi. E il risultato netto finale deve essere trascinato anche nel mondo patent box a partire dal momento nel quale l'opzione verrà esercitata. Ovviamente, queste regole devono essere coordinate con le altre istruzioni contenute nella circolare: le perdite devono essere riferite al singolo IP e vanno a compensare solo ed esclusivamente i redditi futuri di quel bene. Dal punto di vista pratico, questo significa che tutte le imprese che non hanno ancora optato per il regime opzionale, ma pensano di poterlo fare in futuro, dovranno cominciare ad attrezzarsi per garantire una tracciabilità contabile o extracontabile di tutti i costi e i proventi correlati ai beni oggetto di agevolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA